



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 30-12-2025

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Anno di Imposta 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:46, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	A
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	P
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	A
Piccioni Teodora	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 9
Assenti 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Angelini Simone, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco come da proposta.
È confermata l'imposta dell'anno scorso che è una delle più basse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento che precede;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...".

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale "... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...".

Richiamata la Delibera C.C. n. 30 del 30.12.2024 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stata prevista:

o un'aliquota unica in misura pari allo 0,50%;

Ritenuto opportuno, determinare ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,50 %;

o Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

o Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

Quantificato presuntivamente in € 66.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...";

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 30.12.2025 verbale del 30.12.2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:

Presenti n. 9

Assenti n. 2, (Gramenzi Massimiliano e Ferrara Gildo);

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n. 1, (Stangoni Settimio);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 OVVERO dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";
2. di quantificare presuntivamente in € 66.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite dalla presente Deliberazione, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2025, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2025;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione della novellata disciplina,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti espressi e palesi:

Presenti n. 9

Assenti n. 2, (Gramenzi Massimiliano e Ferrara Gildo);

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n. 1, (Stangoni Settimio);

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Angelini Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-12-2025 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana